

+ DAI – VERSI

(DL 35/05 art. 14 convertito in legge 80/05)

Il **VIS VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO** è un **ORGANISMO NON GOVERNATIVO (ONG)** ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 art. 28 riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto Ministeriale n. 1987/128/2899/1Dd del 20/02/1987 Riconoscimento personalità giuridica Prot. N. 33530/33/98 EE.MM. del 01/07/1999 ed è di diritto **ONLUS** per il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 art. 10

Per le agevolazioni fiscali sono valide le due possibilità:

- La deducibilità del contributo erogato dal reddito imponibile netto sino ad un ammontare massimo del 2% del reddito dichiarato ai sensi dell'art. 30 della Legge 49/1987 (Contributi deducibili)
- A partire **dall'anno d'imposta 2005** e precisamente dal 17/03/2005 per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 35 (**+ DAI - VERSI**), le liberalità in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da soggetti Iva (società, ditta individuale, ecc.), in favore di ONLUS (art.10 c.1,8 e9) sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.

oppure

- La detrazione d'imposta pari al 19% dell'erogazione effettuata fino ad un massimo di Euro 2.065,83 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 460/1997

GUIDA ALLA NUOVA LEGGE SULLE DONAZIONI

(Fonte Vita – www.quinonprofit.it)

CHI PUÒ DEDURRE

Le **persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES)** potranno beneficiare della deducibilità delle donazioni oggetto del presente testo.

Sono soggetti **all'imposta sul reddito delle società principalmente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione** residenti nel territorio dello stato. Le erogazioni liberali che possono essere portate in deduzione sono "**le liberalità in denaro o in natura**".

COSA SI PUÒ DONARE

Le tipologie di donazioni in natura a favore di ONLUS da parte di soggetti IRES, la cui agevolazione è ad oggi ancora vigente:

- La possibilità per l'impresa di distaccare o fornire gratuitamente a favore di ONLUS, **prestazioni di lavoro** da parte di **proprio personale dipendente** portandone a deduzione i relativi costi sino al **5 per mille** delle spese di lavoro dipendente dichiarato
- Ulteriormente non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e quindi fonte di ricavi presunti, tassabili secondo il loro valore normale le donazioni di **alimenti e medicinali** effettuate da parte di imprese produttrici o di commercializzazione degli stessi.
- È esclusa da tassazione la cessione **di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa** il cui costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto si complessivamente non superiore a 1.032,91 Euro.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per le erogazioni in denaro deve essere utilizzati gli strumenti **volti a fornire la rintracciabilità per l'amministrazione finanziaria della donazione effettuata**. Nello specifico si richiede che i versamenti siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:

- banca
- ufficio postale
- sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari

In ragione di tale logica cautelativa sono certamente da escludersi - dalla deducibilità - le donazioni di denaro contante.

Il **VIS** rilascerà a fronte di ogni erogazione una ricevuta attestante la donazione.

QUANTO PUÒ DEDURRE UN DONATORE? –ATTENZIONE AL DOPPIO LIMITE

La legge afferma: "le erogazioni... sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore **nel limite del dieci per cento** del reddito complessivo dichiarato, **e comunque nella misura massimo di 70.000 Euro annui**" (art. 14, c 1, DL 35/05)

Ciò significa che, in linea generale, il massimo deducibile di 70.000 Euro vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante, (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000 Euro).

Nel caso in cui il reddito del donatore sia minore di 700.000 Euro, il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.

Per le **persone giuridiche**, l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalla legge al netto delle erogazioni stesse. (vd. Istruzioni Unico 2005 Società di capitali)

CALCOLO DELL'IMPORTO DEDUCIBILE DELLE EROGAZIONI PER I SOGGETTI IRES				
Reddito al lordo della erogazione A	Erogazione e B	Reddito al netto della erogazione C=A-B	Importo deducibile della erogazione	Note
100.000	9.000	91.000	9.000	9.000 minore del 10% di C
100.000	11.000	89.000	8.900	8.900 corrisponde al limite del 10%
700.000	70.000	630.000	63.000	63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000
4.000.000	75.000	3.925.000	75.000 per ONLUS	ONLUS permettono applicazione del 2% previgente
4.000.000	90.000	3.910.000	78.200 per ONLUS	Vedi nota ^a

^a art. 100, c2c lettere h, l, DPR 917/86 (TUIR)

PER CHI VA OLTRE 70 MILA EURO - Il tetto dei 70.000 Euro può non risultare il limite massimo di erogabilità, in quanto nel DL 35/05 è stato introdotto il comma 3 che prevede la facoltà (per il donatore "soggetto IRES") di applicare le disposizioni previgenti relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art. 100, c2 DPR 917/86, TUIR). In altri casi per le aziende con redditi modesti può essere utile l'applicazione del limite assoluto previsto in 2.065,83 Euro per le ONLUS.

CLASSI DI REDDITO DELLE AZIENDE E CORRISPONDENTI LIMITI MASSIMI APPLICABILI DI DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI	
Redditi azienda al netto della erogazione	Limiti massimi applicabili per la deducibilità di donazioni ad ONLUS
Reddito negativo o minore di 20.658,28	2.065,83
Reddito da 20.658,28 a 700.000	Applicazione del 10%
Reddito da 700.000 a 3,5 mln	70.000
Redditi superiori a 3.5 mln	2%